

FOGLIO INFORMATIVO MICROCREDITO “TASSO ZERO”

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l. Unipersonale

Via Tranquilli, 11– 63100 Ascoli Piceno (AP)

Telefono e Fax 0736/259329

indirizzo mail: osd@legalmail.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno C.Fiscale e P. Iva: 02013380445. REA AP-191224.

Società iscritta all’elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 111 del T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia al n. 41854 e iscritta all’elenco degli operatori di microcredito al n. 2. Codice ABI 336446

Premessa

Finalità del prodotto

MICROCREDITO “TASSO ZERO”, è un prodotto finanziario della Società di Microcredito Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l. che ha la finalità di concedere credito a favore delle imprese con sede nei comuni dell’area cratere del Sisma rientranti fra i comuni di competenza della società stabiliti per statuto.

MICROCREDITO “TASSO ZERO”, è un prodotto finanziario che offre alle imprese la possibilità di beneficiare della copertura dei costi del finanziamento grazie alla copertura garantita dalla Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. Tale donazione consente l’azzeramento dei costi del finanziamento: interessi, spese di istruttoria e spese per il ricorso alla Garanzia rilasciata da un Confidi.

La Società opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni operative del Fondo. Il finanziamento Microcredito può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con la Società.

CARATTERISTICHE DEL MICROCREDITO TASSO ZERO

Territorio di riferimento

Possono essere finanziate le imprese dei territori di cui al punto successivo per investimenti destinati all’avvio, al ripristino o alla riconversione dell’attività aziendale per una durata massima di 60 mesi.

I comuni interessati sono quelli individuati dal D.L. 189 del 18 ottobre 2016 e dagli allegati della L. 229 del 15 dicembre 2016 compresi nel territorio di riferimento della Ottavio Sgariglia Dalmonte. In particolare, il Microcredito “tasso zero” è concedibile ad imprese di nuova costituzione o imprese esistenti aventi sede operativa alla data del 30 luglio 2016 nei comuni seguenti:

Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Castel di Lama (AP); Castignano (AP); Castorano (AP); Colli del Tronto (AP); Folignano (AP); Maltignano (AP); Montefalcone Appennino (FM); Offida (AP); Santa Vittoria in Matenano (FM); 64. Servigliano (FM); Smerillo (FM).

Chi può essere ammesso?

- imprese individuali (comprese le imprese artigiane, agricole e i coltivatori diretti);
- professionisti iscritti ad albi;
- associazioni;
- società di persone;
- società a responsabilità limitata semplificata;
- società cooperative.

Chi NON può essere ammesso?

- titolari di partita IVA da oltre cinque anni;
- imprese con più di cinque dipendenti (esclusi i soci);

- società di persone e a responsabilità limitata semplificate con più di 5 dipendenti (esclusi i soci);
- imprese che negli ultimi tre anni abbiano avuto un fatturato superiore a euro 200.000;
- imprese che abbiano un indebitamento superiore a euro 100.000.

Tali requisiti soggettivi rispondono alle regole del Microcredito così come specificato dall'art. 111 del T.U.B. e dal decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176.

Ulteriori requisiti di ammissione:

- non aver subito protesti per assegni o cambiali negli ultimi 3 anni, ovvero in presenza di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, e/o di revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
- non essere stato dichiarato fallito e/o sottoposto a procedure concorsuali in proprio o quale socio illimitatamente responsabile di altre Società e di non aver rivestito la qualifica di socio lavoratore di Cooperative sottoposte a procedure concorsuali (a meno che non sia intervenuta la riabilitazione);
- non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati previsti dal Codice Civile in materia di società e consorzi e dalla Legge Fallimentare (a meno che non sia intervenuta la riabilitazione);
- non essere sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza;
- non essere interdetto o inabilitato.

Importo massimo concedibile ed interventi finanziabili

L'importo massimo finanziabile con **MICROCREDITO TASSO ZERO** è pari a **Euro 25.000**

Cosa può essere finanziato?

Il finanziamento concesso deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte a:

- a) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- b) retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- c) pagamento di corsi di formazione volti a elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.

I finanziamenti possono essere erogati a fronte di acquisto di beni strumentali sia nuovi che usati.

Sono finanziabili gli investimenti da realizzare e quelli iniziati entro i 6 mesi precedenti e non ancora conclusi. I beni acquistati con i finanziamenti del programma "**MICROCREDITO Tasso Zero**" dovranno essere destinati, materialmente e giuridicamente, allo svolgimento della attività oggetto della domanda di finanziamento e per l'intera durata dello stesso finanziamento, fatti salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi.

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Caratteristiche del finanziamento **MICROCREDITO TASSO ZERO**

Il **piano di rimborso** del capitale decorre dal giorno 15 riferito al mese successivo l'erogazione. Su scelta discrezionale ed insindacabile della OSD Srl il piano di rimborso può decorrere trascorso un periodo massimo di 6 mesi dalla delibera.

TIPI DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO E RISCHI

Finanziamento chirografario a tasso fisso

Trattandosi di un finanziamento a tasso zero non vi sono rischi legati al tasso di interesse e alle sue variazioni nel tempo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO COSTA IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO

Il parametro di riferimento per la determinazione del costo dell'operazione di finanziamento chirografario è il TEG così come definito dalla Legge 108/1996.

Gli oneri che concorrono alla determinazione del TEG sono i seguenti:

- Oneri di istruttoria e di revisione del finanziamento chirografario, compresi gli oneri istruttori richiesti da consorzi di garanzia collettiva fidi; in questo caso gli oneri sono pari a zero in quanto i costi legati al finanziamento sono interamente coperti e non a carico del finanziato;
- Oneri di estinzione anticipata del finanziamento chirografario;
- Oneri per assicurazioni o garanzie richieste dalla Finanziaria, comprese le commissioni di garanzia.

Non vengono altresì considerati al fine della determinazione del TEG le seguenti categorie di oneri:

- Imposte e tasse;
- Spese relative a perizie, acquisizione di documenti, visure, notifiche, potenziali contenziosi;
- Interessi di mora;
- Costi relativi a servizi prestati da terzi, es. consulenze, comprese le quote di iscrizioni a consorzi di garanzia consortile fidi e i depositi cauzionali da questi richiesti per la prestazione di garanzia.
- Oneri collegati all'inadempimento da parte del debitore delle clausole contrattuali.

FINANZIAMENTO "MICROCREDITO TASSO ZERO"

FORMA TECNICAprestito chirografario

DURATA MASSIMA60 mesi

PERIODO MASSIMO DI SOMMINISTRAZIONE DEL CREDITO (in caso di erogazione in più soluzioni).....
.....massimo 6 mesi

AMMORTAMENTO a rate costanti (*francese*)

TASSO DI INTERESSE0,00%

RATA DI PREAMMORTAMENTO/DIFFERIMENTO:

.....non prevista

PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO giorno 15 del mese successivo l'erogazione

PERIODICITA' RATE DI AMMORTAMENTO mensile

CALCOLO INTERESSI

per interessi di ammortamento e preammortamento/differimentoanno comm.le

per interessi di moraanno civile

SPESE DI ISTRUTTORIA 0% dell'erogato

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RATA

TAEG: sulla base di un esempio costituito da: importo del prestito € 25.000, durata 60 mesi, rate di ammortamento mensile, TAN del 0,00% spese di istruttoria 0%, imposte e tasse a carico del Finanziato, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sulla base dell'anno civile, pari a **0%** e la rata sarà pari ad euro 416,67.

In ogni caso, le commissioni e gli interessi verranno pattuiti e applicati nel rispetto dei tassi soglia vigenti pro – tempore.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativamente ai prodotti di “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, può essere consultato presso gli uffici della Finanziaria e sul sito internet www.finanziariaosd.it

COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE (non ammessa riduzione parziale):

.....1,25% del debito residuo applicabile sul debito residuo nel caso di estinzione anticipata del finanziamento (*misura da intendersi omnicomprensiva senza applicazione, cioè, di altri oneri*)

DIRITTI DI SEGRETERIA SU RINEGOZIAZIONE DI TASSO e/o delle altre modalità che regolano il piano di ammortamento, non comportante accensione di un nuovo prestito 100 euro

INTERESSI DI MORA tasso contrattuale + 3 punti %

RECUPERO SPESE INCASSO RATE

- incasso rate a mezzo procedura SDD su conto corrente dell’impresa € 3,00

RECUPERO IMPOSTE E TASSE tempo per tempo vigente

Riepiloghiamo di seguito gli oneri a carico del cliente nel periodo precedente alla stipula del contratto e nel corso dello stesso.

VOCE DI COSTO	QUANTIFICAZIONE ONERE
Consegna di Foglio Informativo e Avviso in ottemperanza delle norme sulla trasparenza	€ 0,00
Consegna di Documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali	€ 0,00
Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula del contratto (fase di precontratto)	€ 0,00
Comunicazioni di trasparenza	€ 0,00
Invio contabili	€ 1,00
imposta di bollo su contabili	€ 2,00
Imposta di bollo su contratti di finanziamento	€ 16,00
invio comunicazioni mediante posta elettronica certificata	€ 0,00
Commissioni garanzia consortile	determinata dalle Convenzioni vigenti
Spese istruttorie garanzia consortile	determinata dalle Convenzioni vigenti

DURATA DELL'ISTRUTTORIA

La valutazione della richiesta di finanziamento chirografario, corredata di tutta la documentazione necessaria per valutare il progetto imprenditoriale, compresa anche la relazione del Consulente di cui si avvale il cliente, verrà effettuata dalla Finanziaria, entro 50 giorni dalla ricezione della documentazione di istruttoria completa da parte del soggetto richiedente.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di delibera inviata dalla Finanziaria al cliente.

EROGAZIONE

L'erogazione, quando avviene in unica soluzione, avverrà entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento chirografario, sul conto corrente bancario aperto presso una qualsiasi Banca.

Quando è deliberata l'erogazione in più tranches, l'erogazione avverrà:

- a) **PRIMA TRANCHES:** entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento sul conto corrente bancario aperto presso una qualsiasi banca;
- b) **TRANCHES SUCCESSIVE:** entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione dei giustificativi di spesa sul conto corrente bancario aperto presso una qualsiasi banca;

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento chirografario, anche solo in misura parziale purché:

- a) non sia inadempiente nei confronti del finanziatore riguardo agli obblighi dipendenti dal contratto;
- b) ne faccia richiesta scritta al finanziatore, tramite raccomandata a.r., o a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della data indicata da esso beneficiario per l'estinzione anticipata.

Nel caso in cui il rimborso avvenga in maniera parziale, il finanziatore procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo e ne darà comunicazione al beneficiario.

RECLAMI

In caso di contestazioni il beneficiario può gratuitamente presentare il proprio reclamo scritto tramite raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente (anche elettronico o informatico) presso la sede del finanziatore, Ufficio "Affari Generali", il quale si impegna a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il richiedente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) previsto dall'articolo 128-bis del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) riguardante i meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Le condizioni per l'accesso, sono a disposizione presso la sede del Finanziatore, Ufficio "Affari Generali" o comunque disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Per qualunque altra controversia sarà competente il Foro di Ascoli Piceno.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del finanziamento, si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Istruttoria	Fase di conoscenza del Proponente, valutazione del progetto, valutazione del merito creditizio, attribuzione di rating interno, delibera CdA, predisposizione preventivo, perfezionamento contratto di finanziamento.
Parametro di indicizzazione (tasso variabile)/ Parametro di riferimento (tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione:	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TAEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TAEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore
Garanzia consortile fidi	La garanzia patrimoniale prestata da un Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi previsto dall'art. 13 legge 261/2003 e dagli artt. 196 e 112 t.u.b., i quali prestano "aprima richiesta" ovvero in via "sussidiaria" la garanzia a favore della banca con il proprio patrimonio ovvero con uno o più Fondi Rischi destinati allo scopo. Data la natura mutualistica della garanzia prestata dai Consorzi Fidi (detti anche Confidi), e considerando che la stessa viene prestata solo a favore della Finanziaria, la garanzia non presenta mai il carattere della co-fideiussione rispetto ad altri eventuali garanti fideiussori e viene sempre stabilito a favore dei Confidi il beneficio della divisione: pertanto il Confidi che viene chiamato a pagare la garanzia avrà azione di regresso nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori, mentre i fideiussori non hanno azione di regresso nei confronti del Confidi
Garanzia "a prima richiesta"	La garanzia a prima richiesta è escutibile dalla Finanziaria al manifestarsi dell'inadempimento da parte del debitore principale, senza bisogno dell'adozione di azioni per il recupero del credito

Garanzia “sussidiaria”	La garanzia sussidiaria è escutibile dalla Finanziaria soltanto al compimento di tutte le azioni di recupero del credito esperibili e nella misura dell’effettiva perdita ottenuta dall’inadempimento del debitore principale o suoi eventuali garanti
-------------------------------	--